



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 268/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69485** depositato in data 04.03.2024, proposto da **R. C.**, nata a OMISSIS (CF: OMISSIS), rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti, dall' avvocato Carmen Isgrò con cui elett.te domicilia in Milazzo (ME) via Ettore Celi n° 7 avv.carmenisgro@pec.giuffre.it;

CONTRO

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) – dall'Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Francesco Velardi (pec: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) -giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 16.07.2024, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente richiede a questa Corte di: *“dichiarare [il suo diritto] al riconoscimento degli ANF per se stessa essendo inabile al proficuo lavoro dal 01.09.2020 [nonché il suo] “diritto e alla concessione degli ANF in quanto inabile al proficuo lavoro con decorrenza dal 01.09.2020 oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge e /o in subordine dalla domanda amministrativa”, condannando INPS al “pagamento delle somme dovute alla medesima come riconosciute”.*

II. A fondamento delle conclusioni trascritte, la ricorrente espone che, con domanda n° OMISSIS presentata in data 12.11.2021 aveva richiesto ad INPS, con decorrenza dal 01.09.2020, il riconoscimento del trattamento di famiglia per sé stessa come inabile tramite patronato EPAS e di avere comprovato, a tale fine, il possesso dei requisiti previsti ex lege per l’accesso alla prestazione. Sottolinea di non essere mai stata convocata a visita preordinata all’accertamento del requisito della *“assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi al proficuo lavoro”*. All’esito della sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ribadisce la sussistenza dei presupposti di legge per conseguire il beneficio anelato in via amministrativa.

III. Con memoria del 02.07.2024, INPS, riconosciuti i presupposti di legge per l’accesso agli ANF per come altresì accertati in sede

amministrativa, evidenzia che “*l’Istituto ha provveduto al pagamento con decorrenza 01.09.2020 (fino alla data di entrata in vigore della diversa normativa sull’assegno unico universale)*”. Chiede pertanto dichiararsi cessazione del contendere, richiesta alla quale la ricorrente – con salvezza della domanda di condanna alle spese di controparte per essere stato il beneficio riconosciuto solo dopo la presentazione del ricorso giudiziale – aderisce sia con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione sia in quest’ultima sede.

Considerato in

DIRITTO

1. Sussistono i presupposti, tracciati da pacifica giurisprudenza di legittimità, per dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto le parti hanno concluso in termini convergenti.

2. La soddisfazione della pretesa sostanziale agitata in ricorso si verifica, tuttavia, solo a seguito del deposito ricorso introduttivo, sicché INPS va condannata alla refusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 250,00, comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute con distrazione in favore dell’Avv. Carmen Isgrò, dichiaratasi antistataria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- dichiara cessata la materia del contendere;

-condanna INPS refusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 250,00, comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute con distrazione in favore dell’Avv. Carmen Isgrò, dichiaratasi antistataria.

